

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV-ter} N. 28

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)

TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

il 6 giugno 1996

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 1355/95 R.G. notizie di reato
N. 2507/95 R. GIP

ORDINANZA

(articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116)

Il giudice dottor Emanuele Secci,

letta la memoria presentata dall'avvocato Gian Pietro Dall'Ara nell'interesse dell'onorevole Vittorio Sgarbi, nato a Ferrara l'8 maggio 1952, che rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, con la quale è eccepita l'applicabilità, in ordine ai fatti oggetto del procedimento penale n. 1355/95 RG notizie di reato, dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

letti gli atti;

ritenuto che l'eccezione relativa alla applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, rilevata dalla difesa della persona sottoposta ad indagine, non possa, allo stato, essere accolta, atteso che la condotta riferibile all'onorevole Sgarbi - senza far ingresso nel merito della responsabilità penale dell'indagato, non essendo questa la sede processuale per una tale valutazione - non appare assimilabile al concetto di espressione di opinioni rese da un membro del Parlamento, nell'esercizio delle sue funzioni;

rilevato, in particolare, che l'onorevole Sgarbi, nel corso della trasmissione televisiva da lui condotta, « Sgarbi Quotidiani », ha dato lettura di uno scritto anonimo, nel quale vengono attribuiti al dottor Gian Carlo Caselli, fatti specifici, contrari ai doveri del proprio ufficio.

Visti gli articoli 68 della Costituzione, 2 del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116,

PER QUESTI MOTIVI

non accoglie l'eccezione sollevata dalla difesa dell'onorevole Vittorio Sgarbi.

Dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati, alla quale la persona sottoposta ad indagini appartiene.

Per l'effetto, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera, e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della predetta Camera.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Caltanissetta, 24 maggio 1996.

Il Giudice per le indagini preliminari
Dottor Emanuele Secci